



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
BENI CULTURALI (L-1)**

Sede di Ravenna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Apprendistato in alta formazione

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Requisiti di accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Beni Culturali è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

Conoscenze richieste

E' necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze: - Buona cultura generale di tipo letterario e storico, - Capacità logiche di ragionamento; - Capacità di leggere, comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana); - Buona capacità di espressione in lingua italiana - Conoscenza di una lingua dell'Unione Europea (livello A2)

Verifica delle conoscenze Tali conoscenze sono verificate secondo la seguente modalità: lo studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso (test di ammissione) indicata nel Bando per l'iscrizione al Corso di Laurea in Beni Culturali. Lo studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato dal bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che deve essere assolto, entro la data deliberata dagli Organi di Ateneo pubblicata sul Portale di Ateneo.

Obblighi formativi aggiuntivi

Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso. Il Corso di Laurea organizzerà corsi di recupero, a frequenza obbligatoria, focalizzati sulle competenze linguistiche ed espressive dell'italiano. Il debito si intenderà assolto con il superamento dell'esame di verifica alla fine del corso o nei successivi tre appelli che verranno organizzati nel corso dell'anno accademico. L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma svolto - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- (nell'impossibilità di scegliere una delle tre opzioni precedenti) per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 13 Caratteristiche e Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale può essere orale, scritta o pratica. La prova finale consiste nel progettare, sviluppare e realizzare un progetto di studio o di ricerca autonomo, personalizzato, coerente con gli obiettivi formativi del corso e aderente in modo particolare agli interessi del laureando. Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso. La prova finale può essere collegata ad attività di tirocinio o scavo o simili, oppure ad esperienze presso istituti di conservazione o di ricerca.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale per il conseguimento della Laurea è pubblica: il regolamento del Corso di Laurea prevede che possa essere scritta, orale o pratica. Viene discussa davanti ad una commissione composta secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dà luogo al conseguimento di 6 CFU. L'elaborato scritto deve presentare un minimo di 50.000 battute, spazi inclusi; la prova può inoltre avvalersi di supporti di tipo cartaceo, informatico, audiovisivo, multimediale o altro. La prova finale viene scelta di norma in una disciplina inserita dallo studente in piano di studi; richieste eccezionali di tesi in altre discipline devono essere motivate e approvate dal Consiglio di Corso di Laurea. Il relatore della prova finale è il responsabile didattico della disciplina, oppure il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa o il tutor accademico che ha seguito lo studente nel corso del tirocinio ; per la laurea triennale in Beni Culturali il correlatore è facoltativo. Il relatore va contattato dallo studente con il necessario anticipo: è buona prassi che il laureando presenti al relatore un primo saggio scritto del proprio lavoro almeno tre mesi prima della sessione nella quale desidera laurearsi. Il relatore approva il PDF definitivo online, dando il via libera alla discussione: non sarà approvato alcun lavoro caricato dallo studente senza un accordo preliminare con il relatore stesso, quindi privo della necessaria accuratezza formale e di contenuti all'altezza di una prova finale universitaria. Sarà cura del laureando concordare prima con il relatore, a seconda della disciplina scelta, le norme pratiche di confezionamento della tesi (indicazioni su come fare citazioni in corpo e fuori corpo, note, bibliografia, indice; regole per l'uso delle virgolette e dei corsivi), per le quali diversi docenti preparano un personale prontuario. Gli studenti che intendono redigere la tesi in lingua inglese devono preferibilmente avere un livello di inglese C2 certificato. I criteri per la valutazione della prova finale e le regole per l'attribuzione del voto sono riportati nel sito web del corso di studio <https://corsi.unibo.it/laurea/BeniCulturali/linee-guida-per-la-stesura-e-la-discussione-della-prova-finale>

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 10 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it